

Dichiarazione di avvenuta consegna e visione del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 dell'11/12/2013. Dichiarazione l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001. Situazioni di conflitto di interesse. Comune di San Pietro Mosezzo.

Il sottoscritto ESTELLA FERRARA codice fiscale FRRSU 66 H 44 F 952 C della
legale rappresentante
ditta P.IVA 0166067033

ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa

DICHIARA

- di aver ricevuto, in data 15.06.2018 il Codice di Comportamento dei dipendenti comunali approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 dell'11/12/2013.
- di conoscere ed accettare il sopracitato codice di comportamento.
- di aver preso visione in particolare dell'art. 2 dello stesso codice che testualmente statuisce:
 1. Il presente Codice si applica a tutti i dipendenti contrattualizzati del Comune di San Pietro Mosezzo.
 2. Gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice trovano, altresì, applicazione, in quanto compatibili, ai seguenti soggetti:
 - a) collaboratori e consulenti del Comune (esperti del Sindaco), con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, e a qualsiasi titolo, pertanto, anche a titolo gratuito;
 - b) ai titolari di organi o incarichi (es. addetto stampa) negli Uffici di Staff del Sindaco e nell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale;
 - c) ai collaboratori, a qualsiasi titolo, degli operatori economici aggiudicatari di contratto d'appalto di lavori, servizi e forniture.
 3. A tal fine, il Responsabile di Settore ha l'obbligo di inserire negli atti di incarico (determinazioni sindacali e/o dirigenziali) e nel disciplinare di gara alla voce " Disposizioni finali", nonché nei relativi contratti, apposita clausola di estensione del Codice e di risoluzione del rapporto nel caso di violazione degli obblighi, del seguente contenuto:

"Il professionista/l'appaltatore tramite il personale preposto dovrà attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento approvato da questo Ente, che viene consegnato in copia e che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice comporta la risoluzione del contratto".

L'eventuale inosservanza di tale obbligo comporta per il Responsabile di Settore la sanzione disciplinare minima della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni.
 4. La risoluzione del contratto non è automatica. In caso di violazione di taluno degli obblighi, il funzionario del competente Settore/servizio, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, dovrà provvedere alla contestazione al consulente/collaboratore dell'obbligo violato, assegnando un termine perentorio di giorni quindici per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine ovvero nel caso le giustificazioni prodotte non siano ritenute idonee, il Responsabile del Settore/servizio competente dispone con propria determinazione la risoluzione del rapporto contrattuale. Viene fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale ad agire in giudizio per il risarcimento del danno, anche all'immagine
- l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. secondo cui "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'atti' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".
- L'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interessi per lo svolgimento dell'incarico affidato dal Comune di San Pietro Mosezzo.

Firma del contraente

